DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 31

Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire

In caso di dichiarazione di improcedibilita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. L'istanza e' presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.

Versione in vigore dal 4 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
Estremi	Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Titolo	I — Procedimento davanti al giudice di pace
Capo	IV — Giudizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2000/art-31-fissazione-di-nuova-udienza-a-seguito-di-impossibilita-a-comparire

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it